

COMPITI E ATTRIBUZIONI R.L.S (art. 50 D. Lgs. 81/08)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS viene eletto o designato dai lavoratori della scuola nell'ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.U. d'istituto). In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno. (art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/08). Per le scuole nel cui ambito non è stato eletto o designato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello territoriale (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale-RLST) e svolge le stesse funzioni ed ha lo stesso ruolo del RLS. (art. 48 D.Lgs. 81/2008). Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei lavoratori ed è (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/08):

- 1 per le scuole fino a 200 lavoratori
- 3 per le scuole con un numero di lavoratori superiore a 200 e fino a 1000
- 6 per le scuole con un numero di lavoratori superiore a 1000

Il RLS deve frequentare un apposito corso di formazione per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il suo ruolo. L'art. 37 (comma 10, 11 e 12) del D.Lgs.81/08 stabilisce infatti che il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera (scuola). Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del corsista.

Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS (art. 50, comma 1, D.Lgs. 81/2008):

- ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola
- viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal Dirigente Scolastico in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle azioni di prevenzione e protezione e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza previsti dalla normativa (RSPP - ASPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti all'evacuazione)
- riceve tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo ruolo ed un'adeguata formazione alla sicurezza
- ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica e in particolare al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al Registro Infortuni, dei quali può richiedere copia (L. 123/07)
- si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori (e dagli allievi, in particolare quando questi sono equiparati a lavoratori) in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
- interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti
- partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.81/2008
- Può presentare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza che a ciò corrisponda una perdita di retribuzione, e deve poter agire liberamente, senza ostacoli di sorta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 81/08). Ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso retribuito da utilizzare per prendere visione del DVR e degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal SPP, per momenti d'aggiornamento sui temi della sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico all'interno della scuola in cui opera. Il mandato del RLS è triennale e scade naturalmente con il termine del mandato delle R.S.U. La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o di ASPP, mentre non lo è con quella di Addetto Primo Soccorso o di Addetto Antincendio.